



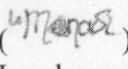
Associazione di Promozione Sociale Le Monadi

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – EFFICACIA DELLO STATUTO

Art. 1

Costituzione e denominazione

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, e ai sensi del D. Lgs. 117/2017 denominato Codice del Terzo Settore (di seguito indicato nel presente statuto come CTS), l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata Le Monadi, contraddistinta dal seguente logo () di seguito indicata nel presente statuto come Associazione.

La denominazione dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal CTS o, nelle more della sua costituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo APS e diventerà Le Monadi APS.

L'Associazione costituisce un centro di vita associativa, autonomo, a carattere volontario, democratico e di cittadinanza attiva, apartitica e aconfessionale.

Si pone l'obiettivo di creare e sostenere nuovi spazi fisici e virtuali che possano stimolare miglioramenti nella cultura sociale e politica del nostro Paese mettendo in rete persone, associazioni, movimenti che condividano lo spirito laico, liberale ed egualitario che contraddistingue l'associazione stessa.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di promozione sociale che, per legge, statuto o regolamento, abbiano le stesse finalità e si ispirino agli stessi principi. Non è pertanto consentita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rionero in Vulture (PZ) in via Umberto I, 137.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituite sedi operative anche altrove. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e comunicazione agli uffici preposti; il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento anticipato avverrà, oltre che per il venir meno della pluralità degli Associati, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che, se del caso, procederà alla nomina di uno o più liquidatori, ai sensi dell'art. 49 del CTS e nei modi previsti dal successivo art. 24 del presente statuto.

Carattere Rionero
Carattere
Ades Rionero

Art. 4

Efficacia dello Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale in materia di associazioni di promozione sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea dei Soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II: SCOPI – OPERATIVITÀ

Art. 5

Scopi e finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; ha come scopo principale quello di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione, per contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci come delle intere comunità in cui opera, al fine di partecipare attivamente alla storia e di dare alle nuove generazioni la possibilità di crescere responsabilmente;

Più specificamente, l'Associazione si propone di dare la possibilità di potersi esprimere liberamente e direttamente, stimolando la riappropriazione completa di cittadinanza, intesa come capacità e libertà di scegliere e di modificare la realtà. L'associazione afferma e pratica i valori della libertà, della legalità, dell'equità, della non-violenza, della pace tra i popoli, del contrasto alle mafie, della solidarietà operando per favorire la valorizzazione e l'integrazione delle culture e delle identità come garanzia di un corretto e reciproco arricchimento dei cittadini. Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di essere un punto di riferimento per le comunità in cui opera, ovvero un elemento promotore di molteplici iniziative sociali e culturali di cui siano soggetti e protagonisti principalmente i cittadini.

L'associazione persegue i seguenti obiettivi:

- Promuovere il benessere e la salute della persona nelle 5 dimensioni dell'individuo (biologica- psicologica- sociale- ambientale-spirituale).
- Promuovere, salvaguardare e tutelare i diritti e i meriti di tutte le persone ponendo i rapporti umani e sociali al centro dell'interesse quotidiano.
- Promuovere e diffondere l'importanza della sana alimentazione e del corretto stile di vita contribuendone alla loro implementazione attraverso manifestazioni ed eventi rappresentativi.
- Promuovere il benessere psicologico della persona; incentivare la presenza di sportelli d'ascolto funzionali a lenire traumi post-violenze ovvero derivanti dalle dipendenze, in tutte le forme intese.
- Promuovere ed incentivare attività ed iniziative di mindfulness, di coaching individuale e collettivo, di meditazione e di conoscenza del se.
- Promuovere e favorire attraverso una mirata progettualità l'integrazione delle persone in condizioni di bisogno, di disabilità e di disagio individuale e familiare.
- Promuovere ed incentivare iniziative e progetti volti alla riduzione e al contrasto della povertà educativa, sia essa in ambito nazionale che internazionale.
- Promuovere, progettare e realizzare attività, manifestazioni ed eventi di carattere sociale, psicologico, culturale, informativo, editoriale e partecipare ad esse con propri soci se promosse e organizzate da altre Associazioni, Enti pubblici e privati.
- Promuovere ed incentivare forme ed iniziative di riqualificazione urbana.
- Promuovere e accrescere l'interesse politico sulle questioni locali, nazionali ed internazionali;
- Favorire lo sviluppo della conoscenza, della cultura, delle arti, delle religioni, della solidarietà, della cooperazione tra gli associati e più in generale nella società.
- Favorire lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività sociali, turistiche e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento dei temi di cui allo stesso articolo.

Cudate Pocono

Adela R. M. M.



Fornire servizi, avvalendosi di competenze interne ed esterne all'associazione, facendosi in tal modo garante della valorizzazione di queste ultime.

Promuovere partnership e/o collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni, imprese, ed aziende; produrre, valorizzare e comunicare con ogni mezzo e supporto quanto prodotto dalle attività di cui al presente articolo.

- Promuovere il rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema globale attraverso azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione e gestione di attività che perseguano questo obiettivo
- Promuovere incentivare e favorire il rapporto uomo-natura, attraverso pratiche di agricoltura sociale, escursioni, percorsi di trekking, passeggiate, visite guidate.
- Promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, tavole rotonde, corsi di formazione, eventi artistici e musicali, di tutela e valorizzazione del territorio e delle proprie peculiarità.
- Promuovere attività culturali, artistiche, scambi culturali ed etnici, pubblicazione di periodici e strumenti di supporto e di divulgazione delle attività svolte;
- Promuovere e realizzare attività di comunicazione e marketing territoriale e sociale.

Roberto

Giuseppe

Alfredo

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari potrà dotarsi di propri siti web e/o account nei social network. L'Associazione potrà realizzare attività di radiodiffusione sonora, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e cartaceo nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività, di quella dei suoi soci e più in generale della propria mission sociale.

Tali obiettivi saranno perseguiti, anche in collaborazione con Istituzioni ed altri Enti ed Associazioni, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere a) d) e) f) i) k) l) s) u) w) z) del comma 1, del CTS:

a) interventi e servizi sociali;

d) educazione, istruzione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale elencate all'art. 5 del D, Lgs. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;

s) agricoltura sociale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale. Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modificazioni ed integrazioni. L'Associazione inoltre può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Le suddette attività di interesse generale saranno conseguite *"in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati"* mediante la realizzazione delle seguenti azioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- organizzazione e gestione di iniziative culturali, corsi, seminari, concerti, proiezioni, mostre, incontri con artisti ed autori, pubblicazioni;
- l'implementazione di servizi rivolti ai soci e, nel rispetto della legislazione vigente, all'intera comunità;
- organizzazione di eventi di coesione sociale non espressamente indicati nei punti precedenti ed in generale ogni altra attività utile, connessa al perseguimento delle finalità di mutualità, solidarietà e cooperazione.

Art. 6

Attività diverse

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità all'art. 85, comma 4, del CTS e alla normativa vigente in materia.

Art. 7

Operatività

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel rispetto della legislazione vigente. L'Associazione potrà:

- accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Enti, Istituti o Associazioni, a finanziamenti e fondi sociali privati, pubblici, regionali, nazionali, europei ed internazionali;
- svolgere la propria attività in collaborazione o in convenzione con qualsiasi altra istituzione o associazione pubblica o privata, nazionale o internazionale, nell'ambito degli scopi statutari;
- compiere tutte le attività occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto, la locazione anche finanziaria e la stipula di ogni altro contratto tale da ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, da destinare alle attività dell'Associazione.

TITOLO III: SOCI

Art. 8

Qualifica

Sono ammessi all'Associazione in qualità di socio tutti coloro che, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori o del legale rappresentante.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 15. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9

Ammissione

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 del CTS. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che può espressamente delegare per la fase istruttoria uno o più consiglieri.

Il richiedente, nella domanda di ammissione indirizzata al Presidente, dovrà specificare le proprie complete generalità, dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, di attenersi ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, e di impegnarsi a versare la quota associativa nei termini stabiliti.

L'ammissione all'Associazione, con conseguente iscrizione nel Libro dei Soci, decorrerà dalla data di delibera che deve essere tempestivamente assunta non appena conclusa la fase istruttoria. L'esame della

domanda e la delibera di ammissione del nuovo Socio devono essere effettuati comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.

L'eventuale diniego va motivato. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Consiglio dei Probiviri, che in merito è decisore di ultima istanza.

Art. 10

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 11

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non assumono il titolo di socio, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 12

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Art. 13

Quote associative

Le quote di partecipazione all'Associazione vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. Esse rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, e non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in nessun caso rimborsabili o trasmissibili nemmeno in caso di recesso, di esclusione o di decesso.

Il loro versamento deve pervenire all'Associazione al momento dell'ammissione a socio o, nel caso di rinnovo, nei tempi previsti dalla delibera assunta annualmente dal Consiglio Direttivo.



Art. 14

Diritti e doveri

I soci hanno tutti uguali diritti e doveri.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con quanto all'uopo espressamente previsto al momento della loro convocazione) e di votare direttamente;
- eleggere gli organi sociali di direzione e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- versare le quote associative, alle scadenze e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15

Perdita della qualifica

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 14 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Cudraro Rodino
R. R. R.
A. A. A.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Art. 16

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci revisori;
- il Consiglio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo (se eletto)

Art. 17

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci prima della data della sua convocazione. Ogni socio ha diritto a 1 (un) voto. Sono ammesse deleghe nei limiti previsti dall'art. 24, comma 3, del CTS.

Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti l'elezione degli Organi Sociali e i Soci stessi, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti all'Assemblea.

Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne assume le funzioni come espressamente previsto dal presente Statuto ovvero da 1/10 degli associati. Essa viene convocata:

- mediante avviso inviato a mezzo email ai soci e pubblicizzato sugli organi di informazione dell'Associazione (giornale, sito web, social media, etc.), e/o affisso negli spazi della sede sociale, se esistente, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per il suo svolgimento;

- presso la sede sociale se adeguata allo scopo, o altrove.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci ha il compito di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 18 del presente statuto;
- deliberare sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi la presidenza sarà assunta dalla persona a tal fine nominata dall'Assemblea che designerà altresì il segretario o un incaricato della verbalizzazione della seduta nonché, eventualmente, due scrutatori per le operazioni di voto.

Su proposta del Presidente l'Assemblea stabilisce le modalità di tenuta della riunione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario all'uopo designato e sottoscritto dal Presidente. Il verbale viene trascritto sul Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare modifiche allo statuto, all'atto costitutivo lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, e quella convocata su richiesta motivata dal Collegio dei Sindaci Revisori, qualora esistente, o da almeno 1/10 dei Soci. È ordinaria l'Assemblea convocata in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile o, nel caso di evidente e comunque motivata impossibilità a rispettare tale termine, nella data più prossima ad esso.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima, qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 3/4 dei Soci e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, secondo quanto disposto dal successivo art. 30.

Art. 18

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS. È investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali approvate dall'Assemblea, con esclusione solo di quelli espressamente deferiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

È eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti che non si trovino in nessuna delle condizioni di ineleggibilità e, allo stato, di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, ed è composto da un numero minimo di 5 componenti fino ad un numero massimo di 11 componenti.

Dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- Il Responsabile Organizzativo: gestisce, direttamente o attraverso un proprio staff di associati tutte le attività relative alla gestione delle attività associative curandone ogni aspetto tecnico-pratico.

Attribuisce eventuali altre funzioni ai consiglieri eletti qualora in numero superiore a 5 (cinque).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente mediante comunicazione scritta inviata ai componenti del Consiglio almeno 5 (cinque) giorni prima di quello della riunione o, in caso di necessità ed urgenza, anche oltre tale termine previo assenso di tutti i Consiglieri. Si riunisce di norma due volte al mese e comunque almeno 4 (quattro) volte l'anno, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a cinque riunioni consecutive, decade.

È facoltà dei Consiglieri rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea dei Soci nella sua prima convocazione ordinaria.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decade nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decada la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci, indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Ove non sia diversamente previsto nel presente statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, occorrendo, per la validità delle sue riunioni, la presenza della maggioranza dei

Giudice Rodino
A. R. A.

Consiglieri in carica. Le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Al Consiglio Direttivo compete:

- deliberare in merito all'ammissione degli aspiranti soci;
- la tenuta dei Libri Sociali, di cui all'art. 24 dello Statuto;
- la redazione e la presentazione all'Assemblea del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione,
- predisporre il bilancio di esercizio annuale, secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del CTS;
- approvare il bilancio di previsione sulla base delle linee programmatiche generali deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- l'elaborazione e l'adozione di piani e progetti e la scelta delle loro modalità di esecuzione, l'adesione a piani e progetti esterni e la partecipazione a concorsi o gare;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- l'individuazione della attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, da svolgere in armonia con le finalità sociali, documentandone il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del CTS;
- la progettazione e la verifica dello svolgimento delle attività sociali;
- la decisione in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci;
- fissare annualmente la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- determinare, nel rispetto della legislazione vigente, i criteri e parametri per le retribuzioni ed i rimborsi spese;
- deliberare e stipulare atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di rapporti, attivi e passivi, con istituti bancari o finanziari, nonché contratti di collaborazione, anche continuativa, con o senza vincoli di subordinazione, sia con esperti e consulenti, sia con personale ausiliario;
- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con Soci o terzi;
- il rilascio di deleghe a propri membri e il conferimento di mandati anche a terzi per singoli atti o per categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 19

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, che rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Viene eletto dall'Assemblea dei soci tra i componenti del Consiglio Direttivo, che convoca e presiede.

Coadiuvato dal Consiglio Direttivo o da un'apposita commissione da questo eletta, svolge la funzione di coordinamento amministrativo e finanziario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, compresi quelli di firma e di rappresentanza dell'Associazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, spettano al Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, la cui firma di per sé attesta, nei confronti dei terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

Art. 20

Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Viene eletto dall'Assemblea dei soci, congiuntamente al Presidente.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi

Cavaliere Rodino

Arto R. H.

statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti

Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti è un organismo di garanzia e di controllo, nominato nei casi previsti dall'art. 31 del CTS.

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da tre membri, eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni, l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obbiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 22

Il Collegio dei Proviviri

È eletto dall'Assemblea dei soci e ha il compito di provvedere alla risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Proviviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Proviviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

È decisore di ultima istanza in merito alla mancata ammissione di un socio.

Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Proviviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Proviviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art. 23

L'organo di controllo

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 24

Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- ☐ il Libro dei Soci;
- ☐ il Registro dei Volontari;
- ☐ il Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci;
- ☐ il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- ☐ il Libro dei Verbali del Collegio dei Sindaci Revisori
- ☐ il Libro dei Verbali del Collegio dei Proibiviri
- ☐ il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo (se eletto)

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro riguardante il Collegio dei Sindaci revisori, tenuto a cura dello stesso Collegio, il libro riguardante il Collegio dei Proibiviri tenuto a cura del collegio stesso e libro riguardante l'Organo di controllo, tenuto a cura dell'Organo stesso. L'istituzione e la tenuta del Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, di cui all'art. 18 del CTS, è a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO V: ESERCIZIO SOCIALE - PATRIMONIO - BILANCIO SOCIALE

Art. 25

L'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 26

Le entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a

quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 27

Il Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 29

Bilancio Sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere presa da almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in un'Assemblea Straordinaria convocata secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Autore Rodno

Autore D. H.

Art. 31

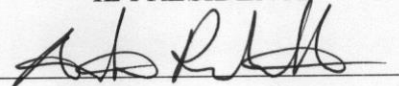
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni. Foro competente è il Foro di Potenza.

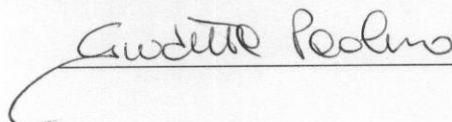
di Potenza

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL NUM. 434 SERIE 38
IMPOSTE LIQUIDATE PER € 0 EGENTE
Melfi, 30.06.2023



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO*
Vito CARRIERO

